

APPROVATO CON DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE
NUMERO 244 DEL 20/07/2005

Allegato "B"



Città di Piedimonte Matese
Provincia di Caserta

AREA TECNICA
SETTORE LAVORI PUBBLICI - SETTORE AMBIENTE E TERRITORIO

REGOLAMENTO

**PER LA RIPARTIZIONE DEI COMPENSI PREVISTI DALL'ART. 18 DELLA
LEGGE N. 109/94 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI**

GIUGNO 2005

Art. 1.

Principi

1. Il presente Regolamento definisce i criteri e le modalità di ripartizione dei compensi disciplinati dall'articolo 18 della legge n. 109/94 e successive modifiche ed integrazioni, nel rispetto di quanto previsto dal vigente Contratto Collettivo di Lavoro.
2. L'erogazione dei predetti compensi si intende al lordo delle ritenute fiscali e degli oneri contributivi.

Art. 2.

Individuazione delle figure aventi titolo ai compensi

1. Ai fini del presente regolamento ed in relazione a ciascuna opera, il responsabile unico del procedimento, gli incaricati della redazione del progetto, del piano di sicurezza, della direzione lavori, del collaudo ed i loro collaboratori interessati allo svolgimento delle attività professionali vengono nominati in tale veste, nel rispetto di quanto previsto dalla legge n. 109/94 e s.m.i. e dei criteri di professionalità ed esigibilità delle mansioni disciplinati nel vigente C.C.N.L., con motivato provvedimento del Responsabile del Settore competente in materia che adotta contestualmente determinazione di approvazione del disciplinare di incarico e conseguente impegno di spesa.
2. In assenza di figura dirigenziale competente all'adozione delle misure organizzative di cui al precedente comma, vi provvede il titolare della posizione organizzativa individuato ai sensi degli artt. 8 e seguenti dell'ordinamento professionale di cui al vigente C.C.N.L. del 31.03.99.
3. In assenza anche di titolare di posizione organizzativa o nelle more del conferimento della medesima, provvede ai sensi del presente articolo il Segretario del Comune, ai sensi dell'art. 17, comma 68, lettera c), Legge n. 127/97.

Art. 3.

Natura degli interventi incentivabili

1. Possono essere oggetto di incarico e, conseguentemente, di ripartizione della quota disponibile per l'incentivazione, tutti gli interventi rientranti nella tipologia di incarichi previsti dalla norma menzionata all'articolo 1, a condizione che il dipendente incaricato, in base alla vigente legislazione di settore disciplinante le figure professionali a contenuto tecnico, ne abiliti il dipendente allo svolgimento e fermo restando l'obbligo per l'Amministrazione, nei casi previsti dalla legge, di assolvimento dell'obbligo posto a suo carico di iscrizione al rispettivo Collegio od Albo.
2. Per quanto concerne gli interventi di manutenzione, sono retribuibili, ai sensi del presente regolamento, esclusivamente gli interventi di manutenzione straordinaria.
3. Gli incarichi di pianificazione generale, particolareggiata od esecutiva retribuibili sono tutti quelli svolti per l'Ente ovvero in base a convenzioni stipulate tra il Comune ed altri Enti pubblici, nei casi consentiti dalla legge, quando ciò sia previsto in oggetto della convenzione stipulata; in tal caso l'erogazione e la ripartizione tra gli Enti convenzionati del compenso incentivante le attività sono disciplinate dalla convenzione stessa.

Art. 4

Ammontare dell'incentivo

1. L'incentivo viene motivatamente fissato, nel rispetto del limite massimo del 2 % dell'importo posto a base di gara o del 30 % della tariffa professionale per le attività di pianificazione

urbanistica, nel provvedimento di conferimento dell'incarico, che provvederà altresì a ripartire, in presenza di più dipendenti interessati, la somma massima disponibile, in relazione a ciascuna figura, secondo il seguente criterio:

fatta uguale a 100 la somma totale disponibile:

- | | |
|---|---------------------|
| a) per il responsabile unico del procedimento: | min 30 % - max 35 % |
| b) per il/i dipendente/i incaricato/i della progettazione: | |
| - preliminare: | min 5 % - max 7 % |
| - definitiva: | min 10 % - max 15 % |
| - esecutiva: | min 20 % - max 30 % |
| c) per il dipendente incaricato della redazione del piano di sicurezza: | min 5 % - max 5 % |
| d) per il dipendente incaricato della direzione dei lavori: | min 15 % - max 25 % |
| e) per il dipendente incaricato del collaudo: | min 10 % - max 10 % |
| f) per i collaboratori di ciascuna delle figure professionali di cui alle precedenti lettere: | min 5 % - max 15 % |
2. Ai fini della ripartizione di cui al comma precedente, in sede di conferimento dell'incarico di progettazione, il dirigente provvede anche all'eventuale individuazione dei dipendenti incaricati delle successive fasi (redazione piano di sicurezza, direzione lavori, collaudo, etc.).
3. Destinatari dell'incentivo di cui alla lettera f) del comma 1. del presente articolo sono da intendersi tutti i lavoratori dipendenti che, nell'espletare la propria attività d'ufficio, collaborano al corretto svolgimento della procedura di realizzazione dell'opera pubblica.
4. Nel caso siano incaricati, per ognuna delle funzioni di cui al precedente comma 1, più dipendenti, l'importo destinato alla retribuzione delle funzioni, nel rispetto dei minimi stabiliti, va ripartito tra gli incaricati in via congiunta in base al rispettivo grado di responsabilità professionale.
5. La variabilità dell'aliquota di applicazione delle singole attività di cui al comma 1 del presente articolo è commisurata al livello di complessità ed all'entità delle opere; in particolare, in riferimento al responsabile unico del procedimento, avente anche funzioni di coordinamento sulle altre attività, si privilegia l'aliquota massima nel caso in cui non tutte le varie prestazioni vengano svolte "all'interno" dell'organico dell'Amministrazione.
6. La ripartizione del fondo, tra le varie figure aventi diritto di cui alla lettera f), comma 1., del presente articolo, è effettuata dal Responsabile del Settore competente all'attuazione dell'Opera Pubblica sulla base di criteri che tengano conto del grado di responsabilità professionale e dell'impegno lavorativo effettivamente profuso.
7. Ai sensi del comma 1 dell'art. 18 della Legge 109/94 e s.m.i., le quote parti del fondo corrispondenti a prestazioni svolte da personale "esterno" all'organico dell'Amministrazione, costituiscono economie.

Art. 5.

Contenuto del disciplinare di incarico

1. Il disciplinare di incarico di cui al comma 1 del precedente articolo 2 deve avere i seguenti contenuti minimi ed essenziali:
- a) natura e modalità di svolgimento dell'incarico;
 - b) elaborati tecnici di cui è obbligatoria la redazione e tempi di consegna;
 - c) tempi previsti per l'adempimento in relazione agli altri obblighi dedotti in convenzione;
 - f) riduzioni dei compensi per ritardi ed inadempienze imputabili agli incaricati;

- g) risoluzione per il caso di grave inadempimento e conseguente avvio delle procedure disciplinari, in presenza dei presupposti.

Art. 6.

Criterio di accantonamento delle somme:

1. Al fine di garantire una graduale costituzione del fondo in rapporto al reale stato di avanzamento del procedimento, il criterio di accantonamento delle somme risulta così di seguito articolato:
 - a) il 25 % del totale ad avvenuta approvazione della progettazione esecutiva;
 - b) il 50 % del totale ad avvenuta aggiudicazione definitiva della gara d'appalto;
 - c) il 75 % del totale in corrispondenza di una percentuale di avanzamento delle opere pari ad almeno il 50 % dell'importo dei lavori posto a base d'asta;
 - d) il 95 % del totale ad avvenuto completamento delle opere;
 - e) il 100 % del totale ad avvenuta conclusione tecnico-amministrativa del procedimento.

Art. 7.

Onere assicurativo

1. A favore dei dipendenti incaricati della progettazione ai sensi del presente regolamento, l'Amministrazione stipulerà a proprio carico, ai sensi di quanto dispongono gli articoli 17 e 27 della Legge n. 109/94, idonea polizza assicurativa atta a coprire i rischi di natura professionale di cui all'art. 30, comma 5, della legge citata.

Art. 8.

Spese escluse dagli incentivi

1. Sono escluse dall'incentivazione disciplinata dal presente regolamento le spese inerenti ai rilievi, sondaggi, studi ed indagini di natura specialistica, calcoli strutturali, di impiantistica, di natura non corrente, che sono a carico dell'ente.

Art. 9.

Divieto di cumulo con retribuzione per lavoro straordinario e spese

1. Gli incarichi di cui al presente regolamento potranno essere svolti, a discrezione dei dipendenti incaricati, anche al di fuori del normale orario di servizio, avvalendosi delle attrezzature e mezzi dell'Ente, con divieto, tuttavia, di cumulo del compenso con retribuzione per lavoro straordinario. A tale fine, i dipendenti incaricati renderanno apposita e formale attestazione, prima della liquidazione delle competenze loro dovute in dipendenza degli incarichi, che non hanno chiesto o percepito emolumenti per lavoro straordinario al titolo predetto.
2. Le spese necessarie per la produzione dei progetti rientrano nelle normali spese di funzionamento degli uffici, sia per quanto riguarda il consumo dei materiali che per quanto riguarda l'effettuazione di missioni strettamente utili e necessarie allo svolgimento dell'incarico stesso.

Art. 10.

Norme transitorie ed entrata in vigore

1. Il presente regolamento, conforme alle innovazioni legislative introdotte dalla Legge 18.11.98 n. 415, dalla Legge 17.05.99 n. 144 e, da ultimo, dalla Legge 24.12.2003 n. 350, sostituisce integralmente quello precedentemente approvato con atto di deliberazione di G.C.

- n. 92 del 15/03/2000.
2. Esso, pertanto, troverà applicazione, semprechè vi sia disponibilità di fondi all'interno del quadro economico dell'opera, per tutti gli interventi che, intrapresi in epoca antecedente all'entrata in vigore dell'ultima disposizione legislativa che ne ha innovato i contenuti (Legge Finanziaria 2004, entrata in vigore il 01/01/2004), risultino non materialmente conclusi nel corso del 2003 e siano stati definiti solo nel corso del 2004, ovvero siano destinati a definirsi nel corso degli anni successivi. Esso, invece, non potrà, in alcun caso, applicarsi nei confronti degli interventi già approvati ed ultimati nel corso del 2003, anche in caso di disponibilità di fondi all'interno del quadro economico dell'opera.
 3. Il precedente regolamento, approvato con deliberazione di G.C. n. 92 del 15/03/2000, rimane definitivamente abrogato con l'entrata in vigore, a seguito di pubblicazione, del presente testo regolamentare.

